Alle affiliate FIFA e alle confederazioni

Circolare nr. 1270

Zurigo 21 luglio 2011 SG/mca

Modifiche al Codice disciplinare FIFA

Spett.le Federazione,

con la presente siamo a richiamare la Vostra attenzione sulle seguenti modifiche apportate al Codice disciplinare FIFA (CDF) in occasione della riunione del Comitato Esecutivo della FIFA tenutosi a Zurigo, Svizzera, il 30 maggio 2011.

Le modifiche riguardano principalmente adattamenti di natura grammaticale nelle versioni inglese e francese, nonché un adattamento del CDF alla giurisprudenza. Sono state effettuate anche alcune modifiche al contenuto del CDF, con particolare riferimento a quanto riportato di seguito.

Art. 61 del CDF

Poiché a volte potrebbe risultare impossibile individuare la persona fisica che ha commesso un atto di contraffazione, il nuovo CDF ora consente alla Commissione disciplinare della FIFA di comminare una sanzione nei confronti della federazione o del club ritenuti responsabili di un atto di falsificazione commesso da uno dei propri dirigenti e/o calciatori.

Art. 64 del CDF

In aggiunta all'adattamento alla giurisprudenza relativo alla sanzione, il campo di applicazione dell'Art. 64 del CDF riguardo all'attuazione delle decisioni assunte dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ora si limita esclusivamente a quei casi che siano stati trattati in precedenza da un organo o comitato della FIFA.

Inoltre, in virtù del fatto che non solo le persone fisiche e i club ma anche le federazioni affiliate possono essere considerati trasgressori, il nuovo CDF ora prevede un disposto esplicito applicabile alle federazioni.

Infine, allo scopo di estendere alle federazioni la responsabilità di attuare le decisioni, è stato aggiunto un disposto al CDF, in base al quale la federazione dell'organo decisionale si farà carico di attuare eventuali decisioni di carattere economico ed extra economico che fossero pronunciate nei confronti di un club da un tribunale arbitrale nell'ambito della federazione competente, ovvero da una Camera nazionale per la risoluzione delle controversie, entrambi i quali dovranno essere riconosciuti dalla FIFA. Lo stesso principio si applica alle decisioni di carattere economico ed extra economico pronunciate nei confronti di una persona fisica, con la leggera ma sostanziale differenza che nel caso in cui la persona fisica sia tesserata (ovvero abbia comunque stipulato un contratto, nel caso di un allenatore) presso un club nel frattempo affiliato a un'altra federazione, la nuova federazione dovrà fari carico dell'attuazione della relativa decisione.

Procedura dinanzi alla Commissione d'appello della FIFA

Infine, il CDF è stato modificato affinché i procedimenti dinanzi alla Commissione d'appello della FIFA possano essere intrapresi, ove opportuno, in maniera più celere (cfr. nuovo Art. 120, comma 4 e Art. 123, comma 1 del CDF), come ad esempio durante i tornei delle fasi finali.

Il nuovo Codice disciplinare della FIFA entrerà in vigore a partire dal 1 agosto 2011.

Ringraziandovi dell'attenzione, mi è gradita l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.

FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION

Jérôme Valcke Segretario Generale

All.: Codice disciplinare della FIFA

cc.: Comitato Esecutivo FIFA
Commissione disciplinare FIFA

Commissione d'appello FIFA

TAS